

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA

N. 12.851/5.986 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 19 (diciannove) marzo.

In Milano, nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me Dott. Federico Prinetti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Sigg.:

Pozzini Oscar, nato a Milano il giorno 11 luglio 1980, domiciliato a Fara Gera d'Adda (BG), Via Sandro Pertini n. 174, codice fiscale PZZ SCR 80L11 F205I;

Ferraguti Stefano nato a Milano il 21 maggio 1971, domiciliato a Milano, Via Antonio Baldissera n. 2, codice fiscale FRR SFN 71E21 F205E;

Spinosa Grazia, nata a Napoli il 16 giugno 1971, domiciliata a Milano, Via Medardo Rosso n. 11, codice fiscale SPN GRZ 71H56 F839H, la quale interviene al presente atto in proprio e quale procuratrice speciale ed in rappresentanza della Sig. Spinosa Claudia, nata a Napoli il 19 maggio 1973, domiciliata a Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 29, codice fiscale SPN CLD 73E59 F839D, cittadina italiana, munita degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di procura speciale in data 18 marzo 2020 n. 66.807 di rep. a rogito Notaio Paolo Angelini che in copia cartacea conforme all'originale informatico si allega al presente atto sotto "B".

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, i quali dichiarano e convengono quanto segue:

1°) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Aubergine Factory S.r.l."

2°) La società ha per oggetto le seguenti attività nel pieno rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e nello specifico di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente noti come software) per computer, smartphone e altri dispositivi portatili, in particolare derivanti dallo sfruttamento di un brevetto consistente in un sistema tecnologico di monitoraggio definito "Triangolazione" che consente di attivare processi di sicurezza automatici, rendendo dinamici e quindi più sicuri gli attuali sistemi salva bebè; il brevetto potrà essere utilizzato in tutti i settori dell'economia compreso quello della sicurezza degli animali domestici ("pets");

- l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso;

- la registrazione e lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, marchi, brevetti, licenze, prodotti informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto terzi;

e come meglio specificato nell'allegato di cui in seguito.

3°) La società ha sede in Treviglio (BG).

L'indirizzo è in Via Fratelli Galliani n. 7.

4°) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

5°) Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) sottoscritto in denaro dai soci come segue:

Pozzini Oscar	Euro	8.000
Ferraguti Stefano	Euro	1.000
Spinosa Grazia	Euro	700
Spinosa Claudia	Euro	300

Totale	<u>Euro</u>	<u>10.000</u>
	=====	

Si dà atto che sul capitale sottoscritto vennero effettuati i seguenti versamenti per complessivi Euro 3.225 (tremiladuecentoventicinque) (pari al 32,25% trentadue virgola venticinque per cento dell'intero capitale sociale) e precisamente:

- il Sig. Pozzini Oscar ha versato la somma di Euro 2.500 (duemila-cinquecento), pari al 31,25% (trentuno virgola venticinque per cento) della quota da lui sottoscritta, mediante un assegno circolare non trasferibile di pari importo della Credit Agricole S.p.a. in data 18 marzo 2020 n. 2300483259-09 intestato alla costituenda società, che viene consegnato all'Amministratore Unico infra nominato;

- il Sig. Ferraguti Stefano ha versato la somma di Euro 250 (duecentocinquanta), pari al 25% (venticinque per cento) della quota da lui sottoscritta, mediante bonifico bancario di pari importo in data 18 marzo 2020 n. 0623032561007801489999916006IT a favore dell'Amministratore Unico infra nominato su conto corrente intestato allo stesso presso la Banca Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. Filiale di Milano Corso di Porta Romana con addebito su conto corrente presso la Banca Credit Agricole S.p.a. Filiale di Milano Via Andegari;

- la Sig. Spinosa Grazia ha versato la somma di Euro 175 (centosettantacinque), pari al 25% (venticinque per cento) della quota da lei sottoscritta, mediante bonifico bancario di pari importo in data 18 marzo 2020 a favore dell'Amministratore Unico infra nominato su conto corrente intestato allo stesso presso la Banca Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a., con addebito su conto corrente presso Fineco Bank S.p.a.;

- la Sig. Spinosa Claudia ha versato la somma di Euro 300 (trecento), pari al 100% (cento per cento) della quota da lei sottoscritta, oltre ad un sovrapprezzo di Euro 14.700 (quattordicimilasettecento), mediante bonifico bancario di Euro 15.000 (quindicimila) in data 18 marzo 2020 TRN n. 2003181620424354480320003200IT a favore dell'Amministratore Unico infra nominato su conto corrente intestato allo stesso presso la Banca Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. con addebito su conto corrente presso Fineco Bank S.p.a.;

6°) Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai rispettivi conferimenti.

7°) Il funzionamento della società è regolato dalle norme di questo atto e da quelle risultanti dal documento denominato "Statuto" che, previa lettura da me fattane ai comparenti e loro approvazione, viene firmato dagli stessi e da me Notaio e quindi allegato sotto "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

8°) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2020.

9°) Viene stabilito che la società sia amministrata da un Amministratore Unico e viene nominato a tale carica fino a revoca o dimissioni il Sig. Pozzini Oscar qui comparso, il quale dichiara di aver ricevuto i suddetti bonifici bancari e di ricevere il predetto assegno circolare.

10°) Le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società con il presente atto costituita ed ammontano globalmente a circa Euro 2.200 (duemiladuecento).

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura unitamente all'allegato "A" alle parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 16.10 (sedici e dieci) omessa la lettura dell'allegato "B" per volontà delle parti stesse.

Consta il presente atto di due fogli scritti su cinque pagine in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to Oscar Pozzini

Stefano Ferraguti

Grazia Spinosa

Federico Prinetti

Allegato A del n. 12.851/5.586 del rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE

- 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"Aubergine Factory S.r.l."

SEDE


- 2) La società ha sede in Treviglio (BG), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

OGGETTO

- 3) La società ha per oggetto le seguenti attività nel pieno rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e nello specifico di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente noti come software) per computer, smartphone e altri dispositivi portatili, in particolare derivanti dallo sfruttamento di un brevetto consistente in un sistema tecnologico di monitoraggio definito "Triangolazione" che consente di attivare processi di sicurezza automatici, rendendo dinamici e quindi più sicuri gli attuali sistemi salva bebè; il brevetto potrà essere utilizzato in tutti i settori dell'economia compreso quello della sicurezza degli animali domestici ("pets");
- l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso;
- la registrazione e lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, marchi, brevetti, licenze, prodotti informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto terzi.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute opportune dall'organo amministrativo, rilasciare garanzie reali o personali ed assumere direttamente o indirettamente

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, sweeping flourish that starts with a hook and ends in a tail. Below it is a smaller, more compact signature. At the bottom are two more signatures, one of which is a large, complex scribble.

partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Le operazioni di natura finanziaria non possono essere svolte nei confronti del pubblico.

DURATA

4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE

5) Il capitale della società è di Euro 10.000 (diecimila).

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Con decisione adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale la società potrà emettere titoli di debito a sensi dell'art. 2483 C.C..

La società, qualora rivesta la qualifica di "piccola e media impresa innovativa" di cui all'art. 4 del Decreto Legge 3/2015 o rivesta la qualifica di "Start-up Innovativa" di cui all'art. 25 del Decreto Legge 179/2012 e sia iscritta in apposita sezione speciale del registro delle imprese, può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del Decreto Legge 179/2012 con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi di cui all'art. 2482 bis C.C. non devono essere depositati

anticipatamente i documenti ivi previsti.

CONFERIMENTI


6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

PARTECIPAZIONI - DIRITTI

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano in misura proporzionale alle partecipazioni.

In deroga a quanto sopra, qualora la società rivesta la qualifica di "piccola e media impresa innovativa" di cui all'art. 4 del Decreto Legge 3/2015 o rivesta la qualifica di "Start-up Innovativa" di cui all'art. 25 del Decreto Legge 179/2012 e sia iscritta in apposita sezione speciale del registro delle imprese, le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le PMI Innovative, dall'art. 26 del Decreto Legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo Decreto Legge 179/2012.

La società, qualora rivesta la qualifica di "piccola e media impresa innovativa" di cui all'art. 4 del Decreto Legge 3/2015 o rivesta la qualifica di "Start-up Innovativa" di cui all'art. 25 del Decreto Legge 179/2012 e sia iscritta in apposita sezione speciale del registro delle imprese, non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Decreto Legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni

Handwritten signature and a curved arrow pointing upwards.

previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

DOMICILIAZIONE

8) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai documenti sociali. Spetta ai predetti soggetti comunicare alla società il proprio domicilio aggiornato e, ove disponibili, il proprio indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata (PEC) e/o di telefax ai fini stabiliti dal presente statuto.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte nel rispetto delle seguenti disposizioni.

Nel caso in cui un socio intenda trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o per corrispettivo infungibile tutta o parte della propria partecipazione dovrà darne avviso mediante lettera raccomandata a/r o PEC agli altri soci, che avranno diritto di prelazione per l'acquisto ad un prezzo stabilito in base al valore di mercato della società al tempo della cessione.

In caso di disaccordo sulla determinazione del prezzo essa verrà deferita alla decisione di un arbitratore scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo dove ha sede la società il quale procederà con equo apprezzamento.

L'avviso dovrà indicare il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo, ove presente, e tutte le altre condizioni del trasferimento.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso mediante lettera raccomandata a/r o PEC da inviare al socio che intende trasferire la propria partecipazione.

Nel caso di prelazione esercitata da più soci, la partecipazione verrà ripartita tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni possedute.

DIRITTO DI RECESSO

10) I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'Organo Amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, indicando le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e se il diritto di recesso viene esercitato per l'intera partecipazione o solo parzialmente.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11) Per quanto riguarda la determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..


DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13) Tutte le decisioni che per legge o in forza di statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base di uno o più documenti datati da inviare agli organi sociali da cui risulti chiaramente l'argomento in oggetto e la relativa decisione dei soci.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica.

14) La decisione presa in forma non assembleare si reputa

Handwritten signature and scribbles in black ink, located on the right side of the page. It consists of a large, stylized signature at the top, followed by several smaller, more chaotic scribbles below it.

validamente adottata qualora entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della proposta pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

15) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai membri dell'organo di controllo, se nominati, o anche da un socio.

16) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata o PEC spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure mediante lettera, telefax o posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17) In mancanza di avviso l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione formale del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

18) Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato ai sensi di legge.

19) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque con apposita delega scritta inviata anche a mezzo posta elettronica o telefax.

20) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente

del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

21) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

22) Tutte le deliberazioni assembleari, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

23) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci;



c) da più Amministratori che non costituiscono un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

24) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

25) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare inviato a ciascun membro del consiglio e ai membri dell'organo di controllo, se nominati. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti gli amministratori siano presenti e i membri dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti ovvero risultino informati della riunione.

26) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

27) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

28) Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2475 u.c. C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto della proposta da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

29) Salvo quanto previsto al successivo art. 30, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

30) Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione (o la metà degli stessi in caso di numero pari), si intende cessato l'intero Consiglio e i soci devono provvedere alle nuove nomine.

31) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e,

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' at the top, followed by several smaller, more complex initials and a signature below it.

nei limiti dei poteri loro conferiti, ai singoli Consiglieri Delegati se nominati.

Nel caso di più amministratori che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta congiuntamente o disgiuntamente così come sono attribuiti i poteri di gestione.

32) Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

33) All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatti salvi eventuali limiti indicati in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori previsto dall'art. 23 lett. c) i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di tale indicazione nell'atto di nomina, i poteri di amministrazione si intendono attribuiti loro congiuntamente.

Se per dimissioni o altre cause viene a mancare uno degli amministratori nominati ai sensi dell'art. 23 lett. c), decadono anche gli altri amministratori i quali dovranno provvedere d'urgenza a sottoporre ai soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo conservando nel frattempo solo i poteri di ordinaria amministrazione.

34) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può inoltre essere determinata un'indennità per la cessazione dalla

carica.

ORGANO DI CONTROLLO

35) Quando obbligatorio per legge o quando i soci lo ritengano opportuno sarà nominato con decisione dei soci un organo di controllo e/o un revisore (persona fisica o società di revisione) ai sensi dell'art. 2477 codice civile.

Salvo diversa decisione dei soci l'organo di controllo è monocratico ed esercita sia il controllo di gestione sia la revisione legale dei conti.

BILANCIO E UTILI

36) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..

37) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

38) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci.

39) Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

DISPOSIZIONE FINALE

40) Per quanto sopra non disposto valgono le norme del Codice Civile.



Osca Rom
[Signature]

[Signature]

Allegato B del n. 12.851/5.386 di rep

Repertorio n.

Raccolta n.

Procura speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di marzo.

(19-03-2020)

In Rieti, nel mio studio in via Marchetti n.6.

Avanti a me Dott. Paolo Angelini, Notaio in Rieti, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente la signora

Spinosa Claudia, nata a Napoli il 19 maggio 1973 e residente a Roma, via Emilio Faà di Bruno n.29, codice fiscale SPN CLD 73E59 F839D, cittadina italiana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto dichiara di nominare, come nomina e costituisce, a propria procuratrice speciale la signora Spinosa Grazia, nata a Napoli il 16 giugno 1971 e residente a Milano, via Medardo Rosso n.11, codice fiscale SPN GRZ 71H56 F839H, affinché abbia a costituire in nome, per conto e nell'interesse di essa mandante una società a responsabilità limitata da denominare "Aubergine Factory S.r.l.", avente sede legale in Italia, con il capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila), avente per oggetto l'attività di produzione e di commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di tutte le applicazioni relative ad un sistema tecnologico di monitoraggio definito triangolazione che consente di attivare processi di sicurezza automatici, rendendo dinamici e quindi sicuri gli attuali sistemi salva bebè.


In particolare la nominata procuratrice è autorizzata a:

- a) determinare la denominazione della società anche in maniera difforme a quanto sopra e la sua sede legale purchè in Italia;
- b) meglio definire ed eventualmente integrare l'oggetto della società;
- c) approvare e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società;
- d) determinare in Euro 10.000 (diecimila) il capitale sociale iniziale della costituenda società;
- e) sottoscrivere e versare la quota di Euro 300 (trecento) pari al 3% (tre per cento) del detto capitale oltre all'eventuale sovrapprezzo per massimi Euro 14.700 (quattordicimilasettecento) in nome e per conto di essa mandante;
- f) nominare l'Organo Amministrativo ed eventualmente l'Organo di controllo della costituenda società;
- g) determinare la durata della società e la data di chiusura degli esercizi sociali;
- h) in generale fare e compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per la migliore realizzazione del mandato con promessa fin d'ora di rato e valido.

Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico n.01180607643736 emessa in data 13 febbraio 2020.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e scritto in parte di mia mano, ma da me letto alla comparente, che a mia domanda lo ha approvato, dichiarandolo in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con firma grafometrica, dopodichè io Notaio ho apposto la mia firma digitale in presenza della comparente alle ore dieci e minuti cinquanta.

Il presente atto consta di pagine una.





"Certificazione di conformità di documenti analogici a documenti informatici"

(art. 23 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – art. 57 bis legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, dr. Federico Prinetti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di un foglio per una facciata, è conforme al documento informatico in formato pdf/a sottoscritto con firma digitale dal notaio dr. Paolo Angelini di Rieti, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti, il cui certificato è valido e non revocato ed è stato da me verificato positivamente.
Milano, via Santa Marta n. 19, addì 19 diciannove marzo 2020 duemilaventi



